REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI INDAGINE ISTRUTTORIA AI FINI DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA

(approvato con delibera del Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche n. 2020/XIII/A/11.01 del 17 dicembre 2020 e con Delibera del Dipartimento di Management n. 2020//XIII/A/10.01 del 18 dicembre 2020)

Premesso

- che è vigente l'art. 16 r.d.l. 20 giugno 1935, n. 1071 convertito dalla l. 2 gennaio 1936, n. 73, in materia di giurisdizione disciplinare e sanzioni a carico di studenti universitari;
- che l'Università degli Studi di Torino ha adottato, con D.R. 30 settembre 2019, n. 3948, il «Regolamento delle carriere studentesche» (da ora: «Regolamento carriere»), il cui art. 29 intitolato «Norme disciplinari» contiene le regole applicabili in materia di giurisdizione disciplinare, procedura istruttoria, competenza sanzionatoria in conformità al citato art. 16 r.d.l. 1071/1935 e alle disposizioni della l. 241/1990;
- che l'Università degli Studi di Torino ha adottato, con D.R. 26 agosto 2020, n. 2853, il «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi ed accesso ai documenti amministrativi Aggiornamento tabella dei procedimenti amministrativi» (da ora: «Regolamento 241»), ove si disciplina fra l'altro il «Procedimento volto a comminare una sanzione agli studenti per comportamenti posti in essere in violazione di norme statutarie e regolamentari e disposizioni delle autorità accademiche e amministrative»;

ritenuto opportuno

- strutturare una fase di approfondimento istruttorio che si collochi nella «fase preistruttoria di accertamento» prevista nella tabella dei procedimenti amministrativi di cui al Regolamento 241, al fine di poter disporre, anche per la successiva segnalazione ai competenti uffici di Ateneo, di elementi istruttori completi e di poter predisporre la richiesta «relazione scritta in cui è narrato il fatto compiuto»;

ART. 1 – Notizia di condotta illecita

Qualunque notizia di una condotta illecita di uno studente iscritto a Corsi di laurea o singoli insegnamenti della Scuola di Management ed Economia è indirizzata al Direttore della Scuola di Management ed Economia.

Si considerano comunque illecite le condotte che ledono la dignità o l'onore dell'Università, che violano norme regolamentari, statutarie o legislative ovvero, se realizzate in sede di esame di profitto o di laurea, ovvero in occasione di esso, se sono volte a far conseguire ad uno o più studenti indebiti vantaggi, profitti o posizioni, anche mediante sostituzione di persona, contraffazione di atti o documenti, utilizzo di telefono cellulare, apparecchi informatici, fogli di appunti, libri, o qualsiasi altro strumento o materiale non previamente autorizzato, ovvero comunque impediscano il regolare e ordinato svolgimento delle prove d'esame.

Nel caso in cui la condotta si verifichi in sede di esame di profitto o di laurea, ovvero in occasione di esso, il docente titolare dell'insegnamento, anche con l'ausilio dei collaboratori e responsabili della vigilanza in aula:

- a. contesta immediatamente allo studente il comportamento scorretto;
- b. nel caso in cui constati l'utilizzazione da parte dello studente di telefono cellulare, apparecchi informatici, fogli di appunti, libri, o qualsiasi altro strumento o materiale non previamente

- autorizzato, sospende la prova d'esame per lo studente, invitandolo ad allontanarsi dall'aula. Si procede in maniera analoga qualora l'esame si svolga mediante l'utilizzo di piattaforme o applicazioni che consentono di svolgere le prove (scritti o orali) a distanza;
- c. qualora non sia possibile la contestazione immediata, informa senza indugio lo studente per iscritto della violazione riscontrata e sospende nei suoi confronti la prova d'esame o la sua verbalizzazione:
- d. se lo ritiene opportuno, a seconda della gravità del fatto, segnala formalmente con comunicazione scritta o e-mail al Direttore della Scuola di Management ed Economia la condotta illecita riscontrata fornendo una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili e l'indicazione delle loro generalità.

Nel caso in cui la condotta si verifichi durante la preparazione della relazione di laurea triennale o delle tesi di laurea magistrale, il docente relatore:

- a. contesta il comportamento scorretto allo studente;
- b. se lo ritiene opportuno, a seconda della gravità del fatto, segnala formalmente con comunicazione scritta o e-mail al Direttore della Scuola di Management ed Economia la condotta illecita riscontrata fornendo una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili e l'indicazione delle loro generalità. Inoltre, se ritiene di non poter più essere relatore o correlatore dello studente, lo comunica tempestivamente a questi e lo segnala al Direttore della Scuola di Management ed Economia anche unitamente alla segnalazione di cui alla presente lettera.

ART. 2 – Commissione disciplinare istruttoria

Il Direttore della Scuola di Management ed Economia ricevuta la segnalazione formale compie le attività necessarie a valutare se essa richieda l'apertura del procedimento disciplinare.

Il Direttore della Scuola di Management ed Economia, ove ritenga sussistano gli elementi per procedere, rimette gli atti alla Commissione disciplinare istruttoria di cui ai seguenti commi. In caso contrario, il diniego di avvio del procedimento disciplinare viene comunicato al docente che ha effettuato la segnalazione.

È istituita una Commissione disciplinare istruttoria composta da due professori di ruolo e da un esperto di comprovata esperienza in materie giuridiche, indipendenza e prestigio, che assume il ruolo di presidente.

È prevista la nomina di due supplenti che potranno essere chiamati a comporre la commissione qualora per conflitto di interessi, astensione o altra causa i componenti titolari non possano far parte della commissione in occasione dello svolgimento di singoli procedimenti disciplinari.

I componenti della Commissione ed i supplenti sono nominati dal Direttore della Scuola di Management ed Economia e durano in carica tre anni; il mandato non è rinnovabile.

Nel caso di cessazione definitiva, per qualsiasi causa, di un componente titolare o supplente, il Direttore della Scuola di Management ed Economia provvede a nominare un sostituto, il quale rimane in carica fino alla scadenza dell'incarico originario.

L'incarico di componente della Commissione è a titolo gratuito.

ART. 3 – Compiti e funzionamento della Commissione disciplinare istruttoria

La Commissione, ricevuti gli atti, provvede ad informare lo studente dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico con qualsiasi mezzo che assicuri prova dell'avvenuta ricezione.

La comunicazione contiene: a) la contestazione in forma chiara e precisa della condotta illecita addebitata; b) l'invito a presentarsi in data definita dinanzi alla Commissione per essere audito in ordine ai fatti che sono contestati e per esporre le ragioni a propria discolpa; c) l'informativa che è facoltà dello studente farsi assistere da persona di propria fiducia, anche difensore legale, e, in ogni caso, presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa almeno cinque giorni prima dell'audizione, indicando alla Commissione – ove occorra – eventuali prove da assumere.

Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga utile o necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento. A tali fini, essa può, inoltre, avvalersi del supporto della struttura amministrativa.

Non è previsto un rimborso per le spese di viaggio sostenute dai testimoni convocati dalla Commissione.

Delle attività istruttorie della Commissione deve essere redatto specifico verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e da ciascun intervenuto. In caso di rifiuto di sottoscrizione da parte di taluno degli intervenuti, il Presidente ne dà atto a verbale.

La Commissione decide a maggioranza su ogni questione che si pone, può delegare talune attività istruttorie anche ad un suo componente, ma la stesura della relazione finale deve essere approvata a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni della Commissione si possono svolgere anche mediante collegamento audio-video che assicuri a ciascuno degli intervenuti di partecipare effettivamente, interloquire e poter esibire o scambiare documenti; in tal caso il verbale è sottoscritto mediante scambio di copie sottoscritte e scansionate.

I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti il procedimento, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.

A conclusione dell'attività meramente istruttoria, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla prima riunione salvo motivate ragioni di proroga, la Commissione trasmette al Direttore della Scuola di Management ed Economia gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, riportate le attività istruttorie effettuate ed i relativi esiti e formulata una proposta di archiviazione o una proposta di segnalazione al competente ufficio di Ateneo per l'avvio del procedimento sanzionatorio; non spetta comunque alla Commissione formulare una proposta di sanzione.

Restano impregiudicati i diritti dello studente interessato ai sensi della 1. 241/1990.

ART. 4 – Discussione e deliberazione del Consiglio di Dipartimento

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 29.4 del Regolamento carriere e al punto 4) della tabella dei procedimenti amministrativi di cui al Regolamento 241, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per discutere il caso e deliberare l'eventuale sanzione viene comunicata allo studente con qualsiasi mezzo che assicuri prova dell'avvenuta ricezione. Tra detta comunicazione e il giorno fissato per la convocazione deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni. Lo studente può assistere alla riunione.

Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito all'applicazione della sanzione adottando criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti, alla loro eventuale reiterazione ed alla valutazione degli elementi di prova.

Qualora il fatto commesso sia di gravità tale da comportare, a giudizio del Consiglio di Dipartimento, l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami o qualora esso coinvolga soggetti afferenti a corsi di studio di Dipartimenti diversi e a giudizio del Consiglio di Dipartimento comporti l'interdizione temporanea da uno o più corsi o la sospensione da uno o più esami di profitto, questi propone al Senato accademico di deliberare l'applicazione della sanzione.

ART. 5 - Doveri dello studente

Lo studente ha l'obbligo di non ostacolare in alcun modo il lavoro degli Organi coinvolti nel procedimento disciplinare e di comportarsi con lealtà e probità nel corso di tutto il procedimento disciplinare.

ART. 6 – Rapporti con altre azioni di responsabilità

È fatta salva la denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare non è ostativa per la Scuola di Management e Economia all'esperibilità di ogni azione penale e civile volta alla tutela dell'immagine della Scuola di Management e Economia.

ART. 7 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.